

Note della Fondazione Giandomenico Romagnosi

Nota 4/2026

UNA PROSPETTIVA PER I COMUNI LOMBARDI DI PIANURA

**Il progetto di legge regionale per la
promozione delle Comunità di pianura**

Luca Dainotti e Giampaolo Ioriatti

Settembre 2026

Fondazione Scuola di Governo Locale Giandomenico Romagnosi

Presidente: Michela Magliacani.

Responsabile Scientifico delle Note: Andrea Zatti.

Nota 4/2026, settembre 2026.

Autori: Luca Dainotti e Giampaolo Ioriatti.

UNA PROSPETTIVA PER I COMUNI LOMBARDI DI PIANURA. Il progetto di legge regionale per la promozione delle Comunità di pianura.

UNA PROSPETTIVA PER I COMUNI LOMBARDI DI PIANURA.

Il progetto di legge regionale per la promozione delle Comunità di pianura

di Luca Dainotti e Giampaolo Ioriatti¹

Con l'approvazione nella seduta del 27.07.2026 della D.G.R. N. XII/6553, recante *Proposta di progetto di legge "Promozione delle Comunità di pianura. Modifiche alla Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, Disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)"*, la Giunta regionale lombarda ha inteso por mano ad un intervento normativo molto atteso e di sicuro rilievo².

L'iniziativa fa seguito ad un percorso di confronto sviluppato in Consiglio regionale, in particolare nell'ambito della Commissione Speciale Autonomia e riordino autonomie locali, presieduta dal Cons. Giovanni Malanchini, in collaborazione con la Commissione Affari istituzionali ed Enti Locali presieduta dal Cons. Matteo Forte³.

¹ Luca Dainotti, già Direttore della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia, è membro dell'Osservatorio sulle Autonomie e i Territori dell'Università degli Studi di Pavia e docente presso il Master in "Amministrazione Territoriale e Politiche di Sviluppo Locale" dell'Università degli Studi di Pavia.

Giampaolo Ioriatti, già Dirigente di Regione Lombardia, è membro dell'Osservatorio sulle Autonomie e i Territori dell'Università degli Studi di Pavia e docente presso il Master in "Amministrazione Territoriale e Politiche di Sviluppo Locale" dell'Università degli Studi di Pavia.

² Il testo del Progetto di Legge è disponibile al seguente [link](#)

³ Una prima audizione del 22 maggio del 2025 ha visto la partecipazione del Presidente dell'Area Omogenea del Cremasco Gianni Rossoni e del Presidente di ANCI Lombardia Mauro Guerra, nonché l'Amministratore Delegato di Consorzio.it Bruno Garatti. Nell'audizione conclusiva del 7 novembre sono intervenuti, per ANCI il Presidente Mauro Guerra, per UPL il Presidente Luca Santambrogio nonché Gianni Rossoni, Presidente del CAL e dell'Area omogenea cremasca insieme al Direttore di Consorzio.it e a rappresentanti del Consorzio Oltrepò mantovano.

Le Commissioni sono state impegnate in una serie di audizioni con i soggetti istituzionali e territoriali interessati ed il lavoro è culminato con l'approvazione unanime della risoluzione *“Iniziative per la valorizzazione delle gestioni associate in Lombardia”* nella seduta del Consiglio Regionale del 27 gennaio u.s.⁴.

È noto, infatti, che nel contesto regionale della Lombardia è in corso da tempo un dibattito politico-istituzionale, avente ad oggetto la situazione in cui versano i Comuni, in particolare di piccola dimensione, ubicati nelle aree di pianura⁵.

I dati di realtà da cui si origina il dibattito sono, da un lato, l'incidenza quantitativamente rilevante dei piccoli Comuni nel contesto lombardo e, dall'altro, le crescenti criticità organizzative e finanziarie, connesse a questo sottodimensionamento, che caratterizzano i piccoli Comuni, in particolare delle aree di pianura più marginali.

A fronte di ciò, si lamenta da tempo che le aree di pianura non dispongono di un riferimento istituzionale di livello sovracomunale su cui possono, invece, contare da tempo i Comuni di montagna che nelle Comunità montane trovano possibilità di gestione associata di funzioni e servizi, forme di coordinamento e leva finanziaria per investimenti a livello territoriale.

Fatta la doverosa premessa che quello approvato dalla Giunta regionale è ancora un progetto di legge, che dovrà quindi passare al vaglio del Consiglio regionale ed è come tale suscettibile di modifiche ed integrazioni, il testo è di sicuro interesse e merita un sia pur breve commento.

Fin dall'oggetto del provvedimento (*“Promozione delle Comunità di pianura”*) è enunciato l'intendimento di far luogo ad un nuovo soggetto territoriale, di cui effettivamente non si riscontra traccia nel panorama giuridico attuale.

Una scelta che rende chiara la volontà di corrispondere alle aspettative dei territori di pianura, che da sempre hanno lamentato l'assenza di riferimenti sovracomunali paragonabili alle 23 Comunità montane. L'utilizzo del termine “comunità” allude evidentemente ad un parallelismo con

⁴ Commissione Speciale Consiliare “AUTONOMIA E RIORDINO AUTONOMIE LOCALI”, XII LEGISLATURA, ATTI 2023/XII.2.6.5.20 Proposta di Risoluzione N. 20 *“Iniziative per la valorizzazione delle gestioni associate in Lombardia”* di iniziativa dei Consiglieri: Malanchini Giovanni, Bestetti Marco, Fragomeli Gian Mario, Piloni Matteo, Vitari Riccardo, Cappellari Alessandra, Anelli Roberto, Borghetti Carlo, Casati Davide, Massardi Floriano, Mazzoleni Alberto, Pase Riccardo, Rota Ivan, Sala Andrea, Scurati Silvia, Spelzini Gigliola, approvata nella seduta del 4 dicembre 2025.

⁵ Si veda in proposito ANCI LOMBARDIA, *Verso un nuovo patto per la governance territoriale, Position Paper*.

l'ordinamento delle stesse cc.mm. ed evoca una soggettività che non trova poi una vera e propria conferma nel progetto di legge.

Per usare le parole della stessa relazione al progetto di legge, la scelta operata dalla Giunta proponente, sulla quale si tornerà,

risponde all'esigenza di garantire maggiore flessibilità organizzativa, riducendo gli oneri amministrativi derivanti dalla costituzione di strutture istituzionali autonome (quali le Unioni di Comuni) e restando all'interno delle forme di gestione associata previste dalla normativa statale; le Comunità di pianura non costituiscono un nuovo ente locale o un ulteriore livello di governo territoriale, ma rappresentano una forma rafforzata di cooperazione convenzionale tra Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale omogeneo o zona omogenea di pianura.

È evidente, da un lato, la rassicurazione riguardo al rispetto dei limiti della potestà legislativa regionale in tema di enti locali, dall'altro lato, la preoccupazione di non ingenerare il dubbio che si vogliano creare organi(smi) intermedi di governo degli enti locali inutili e/o costosi.

È chiaro quindi che il testo non ha l'ambizione di pervenire ad un ridisegno della struttura istituzionale territoriale lombarda, che pure nei documenti presentati nel corso delle precitate audizioni e nello stesso dibattito consiliare era stato a più riprese sollecitato⁶: l'obiettivo è comunque quello, impegnativo, di «promuovere lo sviluppo coordinato della cooperazione intercomunale nell'esercizio delle funzioni e nell'erogazione dei servizi di competenza dei Comuni»⁷.

Che questo – ossia un riassetto organico del sistema degli Enti locali lombardi – non rientri tra le ambizioni del progetto di legge, lo si desume anche dalla scelta di non ricorrere ad un autonomo strumento di legge, ma di operare – con modalità “chirurgica”, si potrebbe dire – sulla vigente L.R. 19/2008⁸.

Venendo al merito dei contenuti del progetto di legge, aspetti centrali del confronto che l'ha preceduto e quindi anche dello stesso PdL sono certamente la **natura giuridica del nuovo strumento** e la **delimitazione dell'ambito territoriale di pertinenza**.

⁶ Risoluzione Iniziative per la valorizzazione delle gestioni associate in Lombardia cit., secondo punto del dispositivo: (IMPEGNA LA GIUNTA) ad avviare una revisione della disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e del sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali di cui alla Legge Regionale n. 19/2008, per attualizzare gli obiettivi da perseguire e le conseguenti misure di sostegno.

⁷ PdL cit., art. 1, c. 1.

⁸ LEGGE REGIONALE 27 giugno 2008, n. 19, Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Relativamente al primo aspetto, la scelta è caduta su un istituto, le Convenzioni, disciplinate dall'articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assicura la necessaria flessibilità ed agilità di costituzione e di gestione.

L'esperienza – e la stessa configurazione giuridica – segnalano peraltro che il rischio è invece una qualche labilità di tenuta nel tempo, in relazione ad esempio ai mutamenti di scenario politico: questo spiega la previsione che

Il recesso di un Comune dalla Comunità di pianura, qualora intervenuto prima del decorso del termine di cui al comma 3, lettera a (i.e. 10 anni), comporta l'obbligo, per il Comune recedente, di restituzione, in quota parte, dei contributi concessi⁹.

La scelta dell'istituto della Convenzione è certamente dettata dalla volontà di non ricorrere a strumenti di maggior spessore istituzionale, come le Unioni di Comuni, le cui criticità, in particolare nel panorama lombardo, sono ben note ed anzi sono la premessa, più o meno esplicita, della volontà di intervenire sul piano legislativo.

Quanto al secondo aspetto, la qualificazione territoriale, la scelta, inevitabile ma non priva di implicazioni problematiche, è stata quella di non precisare territorialmente la connotazione “di pianura”, bensì di procedere per esclusione – *ceteris exclusis* come direbbero i latini... –.

I Comuni che possono aspirare ad essere inclusi nelle Comunità di pianura sono infatti i *comuni non classificati montani e di comuni non afferenti a comunità montane*¹⁰.

E' evidente la forzatura, sotto il profilo propriamente geografico, di definire l'intero territorio lombardo non montano come territorio di pianura. Ordinariamente, il territorio lombardo registra infatti la seguente tripartizione:

- *Pianura*: circa il 47% del territorio (circa 11.214 kmq);
- *Montagna*: circa il 41% del territorio (circa 9.782 kmq);
- *Collina*: il restante 12% (circa 2.860 kmq).

La questione è peraltro sanata in profilo giuridico con la puntuale determinazione degli Ambiti territoriali ottimali con i relativi Comuni di appartenenza, ad opera dell'ALLEGATO A bis.

⁹ PdL cit., art. 1, c. 1, lett. j, punto 7.

¹⁰ PdL cit., art. 1, c. 1.

Una scelta ugualmente rilevante del testo è infatti quella di integrare la *Delimitazione delle zone omogenee* per i comuni montani e parzialmente montani prevista dalla precedente normativa¹¹, con l'individuazione di ambiti omogenei per l'istituzione delle Comunità di pianura.

La decisione, davvero di valenza strategica, è di far coincidere gli ambiti di riferimento per le Comunità di pianura con gli Ambiti Territoriali Omogenei, di seguito denominati ATO, come individuati nel *Piano territoriale regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b bis), della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12*¹².

Questo con la sola eccezione della Città metropolitana, ove l'ambito di riferimento è costituito dalla *zona omogenea recepita nel piano strategico triennale del territorio metropolitano* (Allegato A ter).

Ciò significa riconoscere la zonizzazione prevista dal PTR come quella di maggior rilievo tra le molte praticate dalle diverse normative di settore della legislazione regionale e farla assurgere a riferimento anche in ambito più propriamente istituzionale, a scapito, ad esempio, di quelle che disciplinano l'ambito sociosanitario, che pure vantano un consolidato di pratiche intercomunali, sia pure di settore.

La scelta, coraggiosa e in certa misura definitiva anche per scelte future, comporta che l'ambito territoriale delle Comunità di pianura coincida con gli ATO, ove questi contengano 20 o meno Comuni e salvo quanto si dirà comunque in seguito in relazione alle deroghe motivate.

Resta peraltro fermo il principio che un Comune potrà aderire ad una sola Comunità di pianura.

Va comunque segnalato che tali delimitazioni sono, molto opportunamente, suscettibili di deroga motivata, ma approvata, su richiesta del Comune o dei Comuni interessati, con deliberazione della Giunta Regionale, quindi in una interlocuzione diretta tra il livello comunale e quello regionale¹³.

E qui si annida verosimilmente uno dei punti potenzialmente più critici della nuova normativa: da un lato non sarà facile pervenire alla convergenza tra compagini così consistenti di Comuni, dall'altro sarà ugualmente arduo ottenere un ridisegno consensuale di aggregazioni all'interno degli ATO più importanti sotto il profilo numerico o demografico.

¹¹ L.R. 19 /2008, cit., art. 2, Delimitazione delle zone omogenee, c. 1 che rimanda a sua volta all'Allegato A della medesima legge.

¹² PdL cit., art. 1, c. 1, lett. C.

¹³ PdL cit., art. 1, c. 1, lett. F.

Che non si tratterà di operazione semplice lo si ricava anche dal fatto che la convenzione istitutiva deve prevedere l'esercizio in forma associata di almeno cinque tra le nove funzioni o servizi sotto riportati:

- a) pianificazione urbanistica, limitatamente alle funzioni e alle competenze attribuite ai Comuni dalla normativa vigente;
- b) protezione civile, limitatamente alle funzioni e alle competenze attribuite ai Comuni dalla normativa vigente;
- c) servizio di opere pubbliche ed edilizia privata;
- d) servizio informatico, digitale e cybersecurity;
- e) servizio di commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo;
- f) gestione del personale;
- g) gestione dei tributi;
- h) SUAP;
- i) polizia locale¹⁴.

Questo fa ritenere che la norma mira, giustamente, a favorire le (poche) realtà territoriali che già da tempo stanno sperimentando forme più o meno consolidate di collaborazione intercomunale.

Ma è facile prevedere che la stessa innescherà nelle altre situazioni un periglioso ed impegnativo percorso di negoziazione intercomunale.

Il ricorso alla forma della convenzione consente anche di prefigurare un pur necessario quanto "leggero" assetto di governance, funzionale ad assicurare o quantomeno facilitare la tenuta politico-organizzativa delle nuove Comunità.

La convenzione dovrà infatti, da un lato, prevedere «la costituzione e le modalità di funzionamento di un Comitato di coordinamento dei Comuni aderenti alla Comunità di pianura, al fine di garantire il costante raccordo tra gli enti aderenti e la continuità dell'esercizio associato»; e, dall'altro, anche le modalità di nomina, nel seno di questo Comitato di coordinamento, di «un Presidente di tale Comitato, quale coordinatore dello svolgimento delle funzioni e dei servizi in gestione associata tramite la Comunità di pianura»¹⁵.

La duplice formula del Comitato di coordinamento composto solitamente dai Sindaci dei Comuni aggregati e della designazione da parte di questi di un Presidente-coordinatore è stata già sperimentata nell'ambito delle iniziative

¹⁴ PdL cit., art. 1, c. 2.

¹⁵ PdL cit., art. 1, c. 3, lett. e, f.

affendenti alla strategia delle Aree interne ed è altresì già prevista per le Zone omogenee della Città metropolitana¹⁶.

Qualche dubbio sulla consistenza della rappresentanza dei Comuni aderenti alla convenzione nel Comitato di coordinamento, e più in generale sulla coesistenza di due modelli, potrebbe sorgere in relazione alla presenza di Unioni di Comuni già costituite nell'ATO stesso. Ciò sia con riferimento alla asimmetria delle funzioni svolte dall'Unione rispetto agli altri Comuni dell'ATO legati dalla convenzione, sia in relazione al peso dell'Unione nell'indirizzo da dare alla Comunità di pianura.

La successiva specificazione dei contenuti delle convenzioni affronta un altro, decisivo, nodo del futuro delle Comunità di pianura, ossia quello della operatività, della concreta efficacia nella attuazione di policy intercomunali.

Già le esperienze testimoniate nel corso delle audizioni, ma anche le soluzioni più efficaci maturate nel contesto delle Comunità montane, hanno evidenziato i limiti del ricorso a strutture operative interne, di natura pubblicistica.

Il progetto di legge prevede infatti che la convenzione definisca anche

le modalità e le condizioni di esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, ivi compresa la possibilità di avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti in house, della collaborazione di **società in house partecipate e controllate**, anche congiuntamente, dai Comuni aderenti interessati¹⁷.

La scelta è caduta quindi sulla formula, sufficientemente generica di *società in house partecipate e controllate*, ferma restando la precisazione cautelativa, contenuta anche in relazione, in base alla quale

l'affidamento diretto è possibile solo per i Comuni che partecipano e controllano la società, anche congiuntamente, mentre i Comuni non soci potranno ricevere servizi solo nei limiti dell'attività verso terzi e con procedure ordinarie.

Potrebbe crearsi quindi un "doppio registro" nei rapporti tra società e Comuni partecipanti/controllanti e Comuni privi di tale qualifica, di non facile gestione e fonte di possibili diseconomie; infatti, a supporto della gestione delle medesime funzioni e servizi dedotti in convenzione, taluni dei 20 Comuni

¹⁶ Città metropolitana di Milano, *Regolamento per il funzionamento delle Zone omogenee*, Atti n. 16333471.10.2015/3, artt. 5 e 6.

¹⁷ PdL cit., art. 1, c. 3, lett. b.

(ipotesi numerica “*standard*”) fruirebbero della collaborazione societaria in quanto partecipanti/controllanti, altri dovrebbero passare per procedure ordinarie di affidamento con possibili esiti difformi.

La proposta normativa non si riferisce inoltre puntualmente ad altri soggetti, avente natura diversa da quella societaria, quali i consorzi, ancora presenti nel novero degli enti strumentali a servizio degli enti locali lombardi, ma non sembra escludere che i Comuni convenzionati possano avvalersene nell'esercizio delle funzioni e dei servizi.

Questione ovviamente rilevante è quella delle agevolazioni finanziarie per l'avvio e la tenuta del processo costitutivo della Comunità di pianura.

Con una significativa “inversione logica”, fin dagli esordi del testo del PdL, si indica l'«erogazione di contributi regionali volti a promuovere lo sviluppo coordinato della cooperazione intercomunale nell'esercizio delle funzioni e nell'erogazione dei servizi di competenza dei Comuni»¹⁸ quale motivazione del provvedimento, quasi che questo sopravanzasse le ben più fondamentali istanze di arricchimento delle soluzioni istituzionali-territoriali che, di fatto, sono poi in qualche modo affrontate.

Il contributo regionale viene così individuato quale leva importante per promuovere la costituzione delle Comunità di pianura da parte dei Comuni, e si specifica che «i criteri di concessione dei contributi regionali nonché le modalità di erogazione e di revoca di tali contributi sono stabiliti con regolamento regionale»¹⁹.

Premesso che, inevitabilmente, i contributi saranno erogati *nei limiti della disponibilità di bilancio*, le poste di bilancio prospettate per le più prossime annualità sono, a dire il vero, di ben modesta entità.

È vero che, come confermato dalla relazione al progetto di legge, la previsione di contributi regionali a favore delle Comunità di pianura non incide sulle forme di sostegno finanziario, ordinarie e straordinarie, già riconosciute dalla normativa regionale alle Unioni di Comuni lombarde. Gli incentivi previsti dal progetto di legge si configurano come

strumenti aggiuntivi e autonomi di incentivazione della gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, senza determinare, di per sé, alcuna riduzione, sostituzione o riallocazione delle risorse destinate alle Unioni di Comuni, beneficiarie dei contributi regionali previsti dalla disciplina vigente.

¹⁸ PdL cit., art. 1, c. 1.

¹⁹ Pdl, cit. art. 1, c. 6.

Si tratta di una rassicurazione opportuna, che va comunque letta in combinato con due ulteriori specificazioni.

La prima: la relazione tecnico-finanziaria richiama il rispetto del principio di non cumulabilità dei finanziamenti regionali riconosciuti per l'esercizio della medesima funzione comunale. In particolare, per ciascuna funzione, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della L.R. 19/2008, il Comune può aderire ad una sola forma associativa beneficiaria dei contributi regionali e conseguentemente accedere ai relativi finanziamenti una sola volta. Tale principio evita sovrapposizioni di contributi.

La seconda: è esclusa la possibilità, per le Comunità di pianura, di partecipare al riparto delle risorse statali regionalizzate a favore dell'associazionismo comunale, in quanto le convenzioni non sono previste tra le forme associative incentivate; conseguentemente, le Comunità di pianura non concorreranno ad aumentare il plafond di risorse statali destinato alla Regione Lombardia.

La previsione di spesa di 900.000 euro per l'anno 2028 è stata definita, secondo la relazione tecnico-finanziaria al Pdl, sulla base di una stima ipotetica del numero di convenzioni che potrebbero essere stipulate sul territorio regionale e risultare destinatarie dei contributi regionali; lo stanziamento è ritenuto idoneo a sostenere le Comunità di pianura nella fase di prima applicazione della disciplina, con un contributo annuo coerente, e di poco inferiore, con le risorse attualmente riconosciute alle Unioni di Comuni lombarde. Si ipotizza nella relazione che sia possibile erogare un contributo medio di 180.000 euro per ogni Comunità di pianura e quindi – in fase di avvio – potranno essere finanziate 5 Comunità di pianura. La quantificazione è pertanto stata effettuata tenendo conto delle possibili aggregazioni territoriali beneficiarie e delle dimensioni demografiche dei comuni interessati, nonché in analogia con i meccanismi di sostegno finanziario già previsti per le forme associative disciplinate dalla stessa L.R. 19/2008 e dal regolamento regionale 2/2009. La decorrenza degli oneri a partire dall'esercizio 2028 è giustificata dalla necessità di procedere preliminarmente all'adozione del regolamento regionale volto a disciplinare i criteri di concessione dei contributi regionali, nonché le modalità di erogazione e di revoca di tali contributi. Nella relazione si ipotizza che le attività necessarie alla definizione del quadro regolatorio e all'eventuale sviluppo delle Comunità di pianura possano concludersi nel corso del 2027, consentendo l'attivazione delle misure di sostegno finanziario regionale e la presentazione delle relative istanze di contributo dall'anno 2028.

Si può presumere, in effetti, che – tolte poche realtà già consolidate – per le future Comunità di pianura non saranno certamente brevi i tempi di costituzione e la correlata capacità di ottemperare ai numerosi e importanti requisiti previsti, sempre che avvenga tempestivamente l'approvazione del citato regolamento per la definizione dei criteri di concessione dei contributi, le cui scelte potrebbero anche condizionare la selezione delle funzioni da porre in convenzione. La proposta normativa non accenna del resto a particolari principi e criteri per l'emanazione del regolamento stesso, lasciando la “pagina bianca” a chi si cimenterà nella scrittura. Si può comunque immaginare che la disciplina non si discosterebbe particolarmente da quella del regolamento preesistente che riguarda appunto le Unioni di Comuni.

L'obbiettivo complessità che si prospetta per la messa a punto della convenzione istitutiva delle Comunità di pianura e la numerosità dei profili che vi si devono negoziare e quindi articolare tra i sottoscrittori spingono il Legislatore regionale a prospettare per la Giunta regionale l'impegno ad *approvare uno o più schemi tipo di convenzione*, sorta di opportune linee guida per il faticoso impegno elaborativo che attende i Comuni che vorranno cimentarsi con il ricorso a questo strumento di collaborazione inter-comunale.

Un'ultima osservazione merita la constatazione che la proposta di legge non fa menzione alcuna di un ruolo delle Province, ente intermedio tra il livello comunale e la Regione, che pure Regione Lombardia ha inteso in questi anni salvaguardare, per quanto possibile, dalla deriva svalutativa innescata dalla L. 56/14 ed ancor più dai precedenti propositi di abolizione.

Ciò è tanto più vero in relazione al fatto che in quasi tutti gli Statuti provinciali vigenti si prospetta l'istituzione di Zone omogenee volte a consolidare forme di governance sovra-comunale e che in taluni casi (Bergamo, Cremona) ci si è concretamente incamminati su quella strada.

Non solo: si può ragionevolmente ritenere che il laborioso processo costitutivo delle Comunità di pianura che il Progetto prospetta possa richiedere un livello di coordinamento, una “stanza di compensazione” e di regia delle dinamiche aggregative e delle configurazioni territoriali che potranno realizzarsi tra i moltissimi Comuni potenzialmente coinvolti.

La stessa evoluzione in corso delle Province anche quali “Case dei Comuni” potrebbe trovare in questa occasione uno spazio di sperimentazione significativo.